

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 01/2012 DEL 10/01/2012*

1) UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTE IN COMPENSAZIONE

1.1 Compensazione del credito iva e visto di conformità

Per come già previsto fin dall’inizio dell’anno 2010, in presenza di un credito di imposta risultante da una dichiarazione fiscale il contribuente ha tre possibilità:

- **la compensazione “orizzontale”** e cioè l’utilizzo del credito di imposta a compensazione di altri debiti fiscali o contributivi,
- **la compensazione “verticale”** e cioè il rinvio “a nuovo” che consente al contribuente di utilizzare il credito nell’ambito dello stesso tributo e della medesima dichiarazione: questa procedura si adotta nell’iva, in quanto tale imposta viene liquidata mensilmente o trimestralmente,
- **la richiesta di rimborso.**

Per rendere più disciplinato il sistema delle compensazioni fiscali e contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, il Legislatore **ha già da tempo introdotto nuove norme per rendere più rigorosa la sola compensazione “orizzontale” del solo credito iva emergente dalla dichiarazione annuale.**

In tutti gli altri casi (compensazioni verticali e rimborsi di crediti iva e compensazioni orizzontali, verticali e rimborsi di altri crediti di imposta) continueranno a valere le vecchie norme finora utilizzate che si concretizzavano in una sorta di libera compensazione.

In particolare, per la **compensazione “orizzontale” del credito iva emergente dalla **dichiarazione annuale**, sono state stabilite tre diverse fasce di operatività in funzione del limite massimo di credito relativo all’anno precedente (oggi 2011) da compensare “orizzontalmente” nell’anno in corso (oggi 2012):**

- fino ad € 10.000,00,
- da € 10.001,00 ad € 15.000,00,

- oltre € 15.000,00.

1.1.a) Credito da compensare fino a € 10.000,00

Entro tale limite prosegue, senza alcuna novità, l'operatività finora conosciuta e cioè la **piena legittimità ad operare compensazioni di credito iva, anche "orizzontalmente" e tramite F24**, con qualsiasi altra imposta o contributo.

1.1.b) Credito da compensare da € 10.001,00 ad € 15.000,00

Se, viceversa, l'importo di credito iva annuale (oggi 2011) destinato alla compensazione "orizzontale" supera l'importo di € 10.000,00, ma non quello di € 15.000,00, **la compensazione è consentita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (16/3/2012)**.

Si ricorda infatti che la dichiarazione iva è stata appositamente sganciata dal modello Unico e potrà, a scelta del contribuente, essere presentata in via autonoma a partire dal prossimo 1° febbraio; in tal ultimo caso, i contribuenti che opteranno per l'invio della Dichiarazione iva in via autonoma saranno esonerati dall'invio della Comunicazione dati annuali iva.

Altra restrizione, che riguarda tutte le compensazione di crediti iva superiori a € 10.000,00, è quella connessa **all'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei relativi modelli F24, i soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**: è perciò escluso l'impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking o remote banking) e postale.

1.1.c) Credito da compensare oltre € 15.000,00

Per i contribuenti che intendano infine utilizzare in compensazione il credito iva annuale per importi superiori a 15.000 euro annui, il Legislatore ha previsto che, relativamente alla dichiarazione da cui risulta il credito iva (oggi 2011) da compensare nel successivo anno (oggi 2012), debba essere **chiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati riportati in detta dichiarazione**, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

STUDIO BELCASTRO

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità solo **i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'albo**, i consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf ed i soggetti iscritti al 30/9/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio.

L'abilitazione al rilascio del visto di conformità è subordinata al possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, alla **sottoscrizione di un'adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazioni** e ad una preventiva comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate, territorialmente competente.

Con il visto di conformità viene verificata la correttezza formale delle dichiarazioni iva presentate dai contribuenti e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; pertanto i controlli che i professionisti appositamente autorizzati dovranno effettuare prima dell'apposizione del visto di conformità (cosiddetto "visto leggero") possono essere riassunti nell'elenco che segue:

- verificare il **corretto uso del codice di attività economica** indicato nella dichiarazione, raffrontandolo con quello riportato nella **tabella Ateco 2007**,
- verificare la regolare **tenuta e conservazione dei registri iva**,
- verificare la correttezza formale della dichiarazione iva e cioè la **corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione iva con quelli delle scritture contabili**,
- verificare la corrispondenza **dei dati esposti nelle scritture contabili con quelli della relativa documentazione**,
- verificare la **corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione iva alle risultanze della relativa documentazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in ogni caso, il professionista che intenda apporre il visto di conformità deve verificare, per prudenza metodologica, se il credito iva annuale deriva da una delle seguenti fattispecie, in generale, idonee a generarlo:

- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni,
- presenza prevalente di operazioni attive non imponibili o non soggette all'imposta,
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili,
- presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Apposita circolare dell'Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che il confronto **dei dati esposti nelle scritture contabili con quelli della relativa documentazione**

- deve **essere "integrale"** nel caso in cui il credito iva annuale sia pari o superiore al volume di affari effettuato dal contribuente,
- così come, in ogni caso, deve **essere analiticamente esaminata** la **documentazione** rilevante ai fini dell'iva **con imposta esposta superiore al 10%** dell'ammontare complessivo dell'iva detratta nel periodo di imposta: in tal ultimo caso la circolare suggerisce di conservare copia della documentazione esaminata al fine di attestare la corretta esecuzione dei controlli, unitamente alla check-list del controllo svolto.

Unica alternativa al visto di conformità apposto dai soggetti sopra delineati, limitatamente alle sole società di capitali che si avvalgono (per obbligo o per scelta) dell'Organo di controllo contabile, è che la dichiarazione iva dalla quale risulti il credito da compensare (oggi 2011) sia sotto-

scritta dal soggetto che esercita tale funzione, il quale dovrà attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli necessari per il rilascio del visto.

Peraltro, i Revisori Contabili, nell'esercizio del loro potere-dovere di controllo svolto nei confronti delle società di capitali che li hanno nominati, non hanno nessun obbligo formale di preventiva autorizzazione né di copertura assicurativa, ma hanno invece tutti gli obblighi di effettuare i controlli previsti per tutti gli altri soggetti appositamente autorizzati all'apposizione del visto di conformità.

Per come già detto per la fattispecie precedente (riportata sotto "1.1.b"), anche in questo caso, **per la presentazione dei relativi modelli F24 con compensazioni, corre l'obbligo di utilizzare i soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**: è perciò escluso l'impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking o remote banking) e postale.

1.1.d) Sanzioni

Altra novità introdotta dalla Manovra d'estate 2009 è quella dell'inasprimento delle sanzioni applicabili alle false compensazioni; è stabilito infatti che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute **è punito con la sanzione dal 100% al 200%** della misura dei crediti illegittimamente utilizzati in compensazione.

Sotto il profilo sanzionatorio che riguarda invece i professionisti che apporranno il visto di conformità va precisato che l'eventuale infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli necessari per l'apposizione del visto comporterà, oltre le responsabilità civili coperte da polizza assicurativa, anche **una sanzione amministrativa che va da € 258,00 ad € 2.582,00**; inoltre, nell'ipotesi di violazioni particolarmente gravi, l'Amministrazione può **sospendere la facoltà di apporre il visto di conformità fino a tre anni**.

1.2 Il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

In aggiunta a detti (e qui ricordati) limiti di utilizzo del credito iva ai fini delle compensazioni il Legislatore ha altresì introdotto, già dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensazione di tutti i crediti fiscali, sino a concorrenza dell'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo eccedenti € 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L'eventuale inosservanza è punita con una sanzione del 50% da applicarsi all'importo dei debiti iscritti a ruolo fino alla concorrenza dell'importo indebitamente compensato.

STUDIO BELCASTRO

È, in ogni caso, ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante compensazione dei crediti relativi ai medesimi tributi.

E' evidente pertanto che, in caso di possibile compensazione orizzontale (per intenderci quella tra imposte diverse) di eventuali crediti fiscali, occorrerà prima verificare presso l'Etr Equitalia:

- a) **l'esistenza di possibili somme iscritte a ruolo che, al lordo di eventuali sanzioni, interessi, somme aggiuntive, aggi ed altro, superi il limite di € 1.500,00,**
- b) **la natura del debito, in quanto il blocco opera soltanto per i debiti erariali e non per le altre tipologie di debito, quali debiti contributivi inps ed inail, ici, altri tributi locali, multe per infrazioni al codice della strada, ecc.,**
- c) **se il debito sia già esigibile perché il termine di pagamento è già decorso, in quanto sono già trascorsi almeno 60 giorni dalla data di notifica della cartella,**
- d) **se il debito non sia amministrativamente o giudiziariamente sospeso,**
- e) **che non sia stata concessa eventuale rateazione (regolarmente in corso) del carico intimato.**

Pertanto, tenuto conto del fatto che lo Studio non può essere nelle condizioni di conoscere in tempo reale l'eventuale posizione debitoria dei propri assistiti, occorrerà:

- a) **che ogni singola operazione di compensazione "orizzontale" di imposte (si ripete, quella tra imposte dirette),**
- b) **e che ogni comunicazione di utilizzabilità di crediti di imposta indirizzata ai Consulenti del lavoro che assistono i Clienti dello studio,**
venga preventivamente e singolarmente autorizzata per iscritto da ogni Cliente il quale assumerà piena e totale responsabilità in ordine alla dichiarazione di inesistenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500,00.

2) VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

Con un decreto dello scorso dicembre, **già dal 1° gennaio del corrente anno,** è cambiata **la percentuale** di calcolo per la determinazione **degli interessi legali che pertanto passa dall'attuale 1,5% al 2,5%.**

Il decreto ministeriale che ha introdotto l'aumento del tasso degli interessi legali va quindi ad integrare l'articolo 1284 del Codice Civile, secondo cui il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base la rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

STUDIO BELCASTRO

Per quanto quindi attiene alle problematiche relative al calcolo del ravvedimento operoso, i contribuenti, per sanare gli omessi o tardivi versamenti, avendo a disposizione tre tipi di ravvedimento (quello "sprint", entro 14 giorni dalla scadenza, quello "breve", dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza e quello "lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione), dovranno tener conto, oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, dell'esatto calcolo degli interessi legali, nella misura dell'1,5% annuo fino al 31 dicembre e nella nuova misura del 2,5% dal 1° gennaio 2012 in avanti.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Gennaio 2012

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GENNAIO 2012

Domenica 1

- **Imprese** – Scade il termine per l'istituzione della contabilità di magazzino per le aziende che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i limiti di legge

Martedì 10

- **Contribuenti "speciali"** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi, dovuti per i collaboratori di famiglia e relativi al trimestre ottobre-dicembre, da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps

Sabato 14

- **Iva** – **Ravvedimento operoso "sprint"** – Termine ultimo per il tardivo versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell'anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell'anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria)

Domenica 15

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Assistenza fiscale – 730** – Richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto d'imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per l'anno in corso
- **Imposta comunale sugli immobili – Ici – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine ultimo per le regolarizzazioni del versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno precedente da ogni tipo di contribuente con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)

Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante l'anno precedente a qualsiasi titolo ma d'importo inferiore a € 6,71
 - o **Operazioni di conguaglio** – Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di dicembre da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento IV rata contributi previdenziali relativi all'anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta sugli intrattenimenti** – Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese al netto dell'acconto versato entro giorno 27 dicembre

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Venerdì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.

- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel quarto trimestre dell'anno precedente

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione annuale da parte dei produttori e/o utilizzatori d'imballaggi

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Domenica 22

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del VI periodo contabile (novembre-dicembre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al VI periodo contabile (novembre-dicembre)

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 26

- **Iva** – Ravvedimento operoso “breve” – Termine ultimo per il tardivo versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell’anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell’anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)

Sabato 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Lunedì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° gennaio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° gennaio del relativo anno
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Dicembre (versamenti di Gennaio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria)

Martedì 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di dicembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di novembre
- **Imposta di bollo** – Denuncia annuale dell'imposta assolta in modo virtuale da parte dei soggetti autorizzati

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta comunale sulla pubblicità** – Denuncia di cessazione o variazione – Versamento quota annuale - Versamento primo trimestre in caso di rateizzazione
- **Contribuenti “speciali”** – Termine per i soggetti che si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati per l’eventuale rinuncia ai regimi previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Inail** – Termine per la presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% (o al 10% in relazione al numero di dipendenti) da parte dei datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali
- **Concessioni governative e regionali** - Scade il termine per il versamento delle eventuali residue tasse annuali ancora dovute (ad esempio quelle sulle licenze di pubblica sicurezza)
- **Tosap** – Versamento del canone comunale per l’occupazione del suolo o dell’area pubblica
- **Revisori contabili** – Scade il termine per il versamento pari a Euro 25,82, da parte dei relativi iscritti, del contributo annuale da corrispondere al Ministero di Grazia e Giustizia per l’anno in corso
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l’invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel III quadrimestre dell’anno scorso al fine di ottenere l’esenzione temporanea dalla “tassa di proprietà”
- **Redditi fondiari – Terreni** - Termine ultimo per la denuncia della variazione del reddito dominicale ed agrario all’Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, affittuari o associati nella conduzione di terreni
- **Redditi fondiari – Fabbricati inagibili** - Termine ultimo per la denuncia all’Agenzia delle entrate della rendita catastale dei fabbricati inagibili per accertato degrado fisico o obsolescenza
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Inps - Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre precedente

STUDIO BELCASTRO

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***